

TORNATA DEL 19 APRILE 1859

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CAVALIERE DES AMBROIS.

SOMMARIO. Omaggio — Seguilo della discussione sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna — Riassunto del relatore senatore Mameli — Osservazioni sull'articolo 1° del senatore Musio — Risposta del relatore Mameli — Replica del senatore Musio — Spiegazioni del regio commissario cavaliere Serra — Approvazione dell'articolo 1° — Emendamento all'articolo 2° dell'ufficio centrale — Dichiarazione al riguardo del ministro delle finanze — Osservazioni dei senatori Mameli, relatore, Sclopis, Vesme, del regio commissario, del ministro dell'istruzione pubblica, del senatore Farina, del ministro di grazia e giustizia e del senatore Musio — Adesione del ministro di finanze all'emendamento dell'ufficio centrale — Adozione dell'articolo 2° e dell'emendamento dell'ufficio centrale — Emendamento all'articolo 3° del senatore Musio combattuto dal ministro delle finanze — Risposta del senatore Musio — Osservazioni sull'ordine della discussione del senatore Mameli, relatore, del regio commissario, dei senatori Musio e Sclopis, del ministro delle finanze, del senatore Massa-Saluzzo e del ministro dell'istruzione pubblica — Reiezione dell'emendamento del senatore Musio — Approvazione dell'articolo 3° del progetto ministeriale.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

MAMIONI, segretario, legge il verbale della precedente tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor intendente generale della divisione amministrativa di Savona di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEM-PRIVI NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna.

La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

MAMELI, relatore. Comechè lunga, intricata e difficile sia stata questa discussione, io credo di poterla in breve riassumere; poichè non dovendo più tornare su di ciò che ha formato argomento della questione pre-

giudiciale e della questione sospensiva, le quali sono state già dal Senato negativamente risolte, ogni ulteriore ragionamento sull'opportunità ed utilità della legge sarebbe oramai affatto inutile.

Limitandomi perciò al merito del progetto, faccio anzi tutto osservare, che se per istabilire i diritti dei comuni fu d'uopo farne conoscere, per così dire, la genesi risalendo all'origine delle cose, onde dedurne la vera indole e natura, ora invece basterà il mettere in vista l'ultimo stato delle cose avanti la liquidazione ed il riscatto dei feudi, ed il posteriore, che fu una conseguenza del medesimo, per quanto spetta al dominio ed all'uso delle terre e dei boschi feudali.

Lo stato anteriore si riassume nell'articolo 356 della Raccolta delle leggi del 1827, il quale sanciva in favore dei vassalli o comunisti due diritti, cioè quello di non potere il feudatario disporre che del superfluo ai loro bisogni, e la preferenza di essi anche sul superfluo in parità d'offerta. Ed eccone il preciso tenore:

« Dovrà parimenti il feudatario preferire i proprii suoi vassalli nella pastura delli di lui salti e delle di lui selve e montagne, come nella coltura e nel seminerio delle sue terre feudali ad ogni altro forestiere, cui non sarà permesso di affittarli, salvo nel caso, e per la parte che sopravvanzasse ai bisogni dei vassalli suddetti. »

Ciò mi dispensa dall'entrare nella storia del passato, e dal riferire le oscillazioni dell'antica giurisprudenza.

Lo stato posteriore della proprietà è rappresentato dalla legge del 26 di febbraio del 1839, sulla quale

hanno fatto fondamento tutti gli oratori, deducendone però conclusioni diametralmente opposte.

Or bene, se questa legge ha voluto salvi in favore dei comuni i diritti d'ademprivo nelle terre e nei boschi già feudali, finchè non si facesse in compenso un assegnamento *giusto e sufficiente* (sono parole dell'art. 23): se il legislatore si riservava inoltre di fare sul rimanente concessioni ai comuni che ne avessero bisogno, indipendentemente dalle ragioni di *ademprivo*, come pure riparti ed alienazioni a titolo di vendita o di enfiteusi, io non comprendo come si possa contendere il dominio dello Stato, meno che si vogliano scambiare le veci fra l'assegnante e l'assegnatario, il concedente ed il concessionario, l'alienatore e l'alienatario, il trasmittente ed il trasmissario.

Meno ancora comprendo come si voglia ricorrere ai segreti pensieri del re, ed a conghietturare della di lui volontà, al cospetto di un testo di legge così chiaro e preciso nel suo letterale tenore e nel concetto che lo informa.

Del resto, o signori, la considerazione delle controverse di proprietà, che siano pendenti, o che possano muoversi da qualche comune, non deve arrestarci, perchè il proposto schema ne lascia salva cogli articoli 8 e 18 la cognizione ai tribunali.

Si è pure lungamente disputato, se i comuni abbiano effettivamente per una serie d'anni contribuito la quota di sdebitazione dei capitali feudali in ragione dell'uno per cento.

Questo fatto è stato dal ministro negato, dimostrando coi ruoli alla mano e colla potenza ineluttabile delle cifre che i comuni non hanno contribuito al fondo di ammortizzazione. Questa era obbligazione dello Stato: le leggi a tale riguardo emanate davano solo ai comuni la facoltà di redimersi collo sborso di un capitale corrispondente al venti per uno.

Non è d'uopo ricercare quale sarebbe stato l'effetto giuridico della sdebitazione operata a spese dei comuni per quanto spetta alle ragioni di subingresso nel dominio delle terre e dei boschi. Questa sarebbe una discussione ipotetica e senza scopo. Mancando la prova del fatto pagamento, che rendesi vieppiù improbabile dopo le maggiori spiegazioni date dall'onorevole collegato senatore Massa-Saluzzo, il quale tanta parte ebbe in questi affari, forza è ammettere che i diritti di dominio trasfusi nello Stato col riscatto dei fondi non sono stati poi menomamente immutati.

Quindi niente osta a che il legislatore pronunci la sua volontà sullo scioglimento dei vincoli della proprietà di cui si tratta, e sulle basi del compenso da assegnarsi.

Si è parlato delle benefiche intenzioni dell'ottimo re Carlo Alberto onde liberare la Sardegna anche dal peso delle decime, col mezzo del riscatto dei feudi. Bisogna però confessare, che se non può contestarsi in fatto la verità di cotali intenzioni, non è men vero in diritto, che le medesime non poteano per sè stesse produrre alcun legale effetto, nè questo, anche nel contrario supposto,

potrebbe utilmente invocarsi dopo le mutazioni sopravvenute colla legge del 15 di aprile 1851.

Taluno ha supposto che l'abolizione del vincolo degli ademprivi sia stata già pronunciata dalla legge del 1839.

No, signori, questa legge non ha concesso che la facoltà del riscatto senza spiegare, se l'esercizio della medesima debba al demanio ed ai comuni ugualmente competere. L'esperienza di quattro lustri avendo abbastanza dimostrato che le cose in questa via durerebbero ancora per molti lustri, il Governo ci propone perciò l'abolizione, differendone soltanto per tre anni l'effetto, onde evitare per quanto è possibile le violenti commozioni, sebbene la pubblica opinione paia già sufficientemente edotta, e da lunga pezza predisposta a questo radicale mutamento.

Per quanto riguarda il modo del compenso, non aggiungo parola alle cose già dette, tanto più che questa discussione avrà luogo negli articoli relativi: osservo solamente, che non può dubitarsi, che ciò si possa stabilire per legge. Non si tratta di privare i comuni del compenso, ma di prescriverne le norme nel bene inteso interesse dei comuni stessi.

In Francia e nel Belgio ed in Spagna si è fatto lo stesso per legge; senza che debba fare meraviglia il diverso modo e la diversa misura di compenso adottati in questi ed in altri paesi, poichè in questa materia l'arbitrio del legislatore è determinato dalle peculiari circostanze, e dalle condizioni agrarie ed industriali.

La legge poi del riscatto dei vincoli enfiteutici già esistenti, promulgata nel 13 di luglio 1857, con averne concesso la facoltà tanto all'utilista come al direttario, e fissato alle parti le norme per indennità, le quali in casi non rari riescono assai dure, e sproporzionate, ha fatto molto più di quello che ora il Governo vi propone.

Per ragion di bene pubblico sono stati ancora aboliti i fedecomessi, le commende, le bannalità; e modificazioni del diritto di proprietà noi vediamo quasi in ogni foglio dei nostri Codici, e nelle leggi e nei Codici di tutte le colte nazioni.

Pertanto il vero nodo dell'argomento in ultima analisi riducesi alla quantità del compenso ed alla reciprocità dei diritti del demanio e dei comuni sotto questo rispetto.

Avrete dalla relazione rilevato, che uno dei commissari propose che in favore dei comuni venissero sostituiti alla metà due terzi, nella fiducia che con questo mezzo diminuendosi alquanto il danno dei comuni meno provvisti di terre e di boschi, la legge sarebbe più accetta a tutti, e quindi di più rispettata. Ma tale proposta non venne dall'ufficio accolta, per la ben ovvia considerazione, che l'aumento tornerebbe a maggiore vantaggio dei comuni sovrabbondantemente provveduti colla metà, ed a più grave danno dello Stato, senza mutare per altro l'economia della legge ed il principio che la informa.

Avrete pur rilevato, che parlando dell'aggravio che dalla proposta legge potrebbe risultare ai comuni meno provvisti di terre e boschi, l'ufficio addusse, oltre le

altre ragioni, anche questa, che l'aggravio sarebbe più apparente che reale, atteso che l'articolo 14 (deve leggersi 18 del progetto del Ministero, che sarà il 19° ove si ammetta l'articolo aggiunto dall'ufficio) lascia a tutti aperta la via giudiziale.

Da ciò nascerebbe una disparità di trattamento fra il demanio ed i comuni; e l'ufficio, mentre si fece ad esporre le ragioni per giustificarla, non si dissimulò la difficoltà della cosa.

Non volendo anticipare su questo punto la discussione, l'ufficio si riserva di proporre a suo luogo un emendamento, ossia spiegazione, per prevenire il pericolo di una meno retta applicazione della legge, ove prevalga l'avviso che i comuni siano vincolati per ricevere, come lo sarà il demanio, per dare il compenso che verrà stabilito.

Tralascio di proposito la questione, con gran copia di dottrina agitata nella precedente seduta da due valentissimi oratori, cioè se i comuni privi di sufficiente dotazione per i loro bisogni abbiano, a termini della carta del 26 di febbraio, diritto ad un assegnamento gratuito, ancorchè non godano di alcun *ademprivo*. Imperocchè questa indagine è estranea al soggetto della legge, che versa unicamente sul compenso degli *ademprivi*.

E giova qui il ripetere, che, secondo il prescritto di quella Carta reale l'assegnamento per gli *ademprivi* dovrebbe essere giusto e sufficiente.

Ma le difficoltà di esecuzione sono tali, che si rende indispensabile il mezzo proposto dal Governo, se si vuole conseguire al più presto lo scopo.

Per conoscere i bisogni di ogni comune, limitati ai diversi usi, non basta avere sotto gli occhi la carta, ed il compasso alla mano, nè il soccorso di dati approssimativi più o meno problematici, come necessità volle che si facesse per liquidare definitivamente i redditi feudali; ma si richiedono molti positivi elementi, cioè popolazione e sue abitudini, specie e numero del bestiame, estensione del patrimonio del comune, e delle proprietà fondiarie dei privati, estensione e qualità delle terre e dei boschi demaniali.

Nel concorso poi di più *ademprivi*, come quelli del pascolo e della legna, richiedendosi pel primo una distesa di gran lunga maggiore, che pel secondo, non può farsi in una stessa selva l'assegnamento simultaneo proporzionato per ambi i bisogni, senza mantenere in parte i vincoli che si vogliono sciogliere per stabilire la proprietà perfetta.

Signori, quando trattasi di sostituire un nuovo sistema ad un altro già radicato da secoli nei costumi dei popoli, per quanto sia razionale ed utile, non bisogna pensare che possa farsi senza qualche momentaneo inconveniente. La fermezza e la sanzione del tempo sono necessarie per ottenere il pieno effetto. Ma nella Sardegna non manca la felice esperienza del passato, perocchè anche ivi, come altrove, i popoli più agiati e più prosperi sono appunto quelli che hanno di fatto rinunciato alle selvaggio abitudini di comunanza.

Esaminerà ora il Senato se le singole disposizioni del progetto siano confacenti allo scopo che si ha in mira. I maggiori schiarimenti che potrà richiedere la gravità della materia torneranno più opportuni agli articoli cui saranno riferibili, con maggiore brevità ed utilità della discussione.

PRESENTE. La discussione generale essendo stata chiusa, per deliberazione presa ieri, non ci rimano che a passare alla discussione dei singoli articoli.

Darò perciò lettura dell'articolo 1°:

« Tutti gli usi comuni conosciuti in Sardegna sotto il nome di *ademprivi* cesseranno di pien diritto col 31 dicembre 1862, salvi i compensi nella presente legge determinati. »

La parola è accordata al senatore Musio.

MUSIO. Non sarà per me che la discussione si prolunghi. A mio desiderio non si sarebbe nemmeno incominciata.

L'onorevole ministro delle finanze sa che io gli feci questa preghiera da Nizza e gliela ho ripetuta qua: l'onorevole signor presidente del Consiglio sa pure che gli feci la stessa preghiera da Nizza, e gliela ho ripetuta; anzi sa pure l'onorevole signor presidente del Senato che gli ho fatto la stessa preghiera supplicandolo a trovare modo di differirla; anzi la dilazione da me chiesta era limitata sino all'arrivo del marchese Cavour, promettendo che se egli, vista di nuovo la legge ed i documenti che io credo necessari, sarà d'avviso che la legge non richieda modificazioni, io la voterò in pubblico e muto.

Sarò dunque brevissimo nelle parole che sto per dire, per essere fedele alla promessa di non prolungare la discussione.

La conseguenza che io temo da un concetto generico della legge è questa: se vi ha un privato il quale posseda uno stabile soggetto ad *ademprivo*, questo privato a termini di tutte le leggi che sono emanate, a cominciare da quella del 1820 sino a quella del 1851, non avrebbe altra obbligazione per sottrarre le sue terre all'*ademprivo* che quella di chiuderle; ma se invece questo privato è obbligato a spartire per metà o per un terzo la sua terra coll'*ademprivista*, mi pare che gli si imporrebbe un aggravio enorme.

Dunque, abbreviando, se non c'è terra ancor privata che sia soggetta ad *ademprivo*, se, eseguito il regolamento del 1839, non ce ne potrà essere nemmeno comunale, mi pare che sarebbe opportuno di rendere più semplice il concetto della legge parlando solo delle terre demaniali.

Leggendo quest'articolo mi nacque il dubbio che desso potesse colpire tutte le proprietà, tanto dei privati e dei comuni, che del demanio.

Venendo alle proprietà dei privati, mi pare che realmente oggi non esista sopra di esse alcun *ademprivo*, massime dopo la legge del 1851. Se però ancora mi si indicherà che può esistere, allora la mia osservazione non ha alcun valore.

Mi pare pure che, eseguita la legge del 1820, di fatto

non viene più a rimanere alcun ademprivo sopra i beni comunali. Resterebbero dunque, secondo me, e se non m'inganno, ademprivi solamente sopra i beni demaniali.

Se ciò fosse, gioverebbe che fosse più semplice e più preciso il concetto della legge, e ridurlo solamente ai beni demaniali.

Se poi mi si dimostrerà che non ve n'è, non mi oppongo che resti come è scritto l'articolo in discorso.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

MAMELI, relatore. Forse il signor senatore Musio non ha in questa parte avuto presente la relazione ed una delle note che vi è apposta, concernente appunto gli ademprivi che si esercitano, non già nei fondi demaniali, ma privati, presi nel più largo senso. A questa categoria infatti possono riferirsi i terreni della mitra arcivescovile d'Oristano, quelli dell'abbazia di Santa Maria di Saccargia, e dei Benedettini, provenienti da concessioni fatte dai giudici d'Arborea, che avevano nella Sardegna potere sovrano. Sopra le terre e i boschi appartenenti a questi enti morali hanno diritti d'ademprivo diversi comuni.

Ma quanto poi ai beni comunali non può cadere dubbio che siano soggetti agli ademprivi quelli, che sebbene appartenenti in proprietà al comune quale ente morale, sono soggetti agli usi dei singoli abitanti.

MUSIO. Ritenga che parlo del regolamento del 1839.

I terreni della Mitra, Abbazia e Commenda suddette sono demaniali.

MAMELI, relatore. Questi beni non possono considerarsi come demaniali, poichè l'abbazia di Saccargia non è soppressa, non appartenendo ai benefici semplici colpiti dalla legge del 29 di maggio 1855. E per quanto spetta alla mitra d'Oristano, sono state incorporate quelle terre che aveva a titolo feudale, non già quelle che fanno parte della di lei dotazione.

Nelle cussorgie eziandio, che sono private possidenze, può verificarsi il caso di ademprivo. È scopo della presente legge si è di abolire i vincoli di siffatta natura ovunque gravitino.

MUSIO. Gli esempi addotti dall'onorevole senatore Mameli sono appunto di beni assolutamente demaniali. I beni che appartengono a varie mitre, alla commenda di San Leonato ed altre che sono nelle stesse condizioni, sono già beni proprii del Governo, sono beni demaniali; in conseguenza la parola *demaniale* abbraccierebbe tutti questi beni ed altri simili come quelli che erano della mitra d'Iglesias e di Nuoro; poichè tutti questi beni da molto tempo sono già tutti richiamati alla Corona, sono in conseguenza demaniali anch'essi. Onde quei beni non sarebbero nè comunali, nè privati; sarebbero già del Governo ed avrebbero cessato di essere privati, sarebbero demaniali.

SEN. FRANCESCO MARIA, commissario regio. Ciò che ha già dichiarato nell'altra Camera, il Ministero lo ripete davanti al Senato, cioè che ademprivi sopra proprietà private propriamente dette non esistono. In conseguenza credo che l'articolo possa sussistere come è

senza alcuna modificazione, perchè il caso accennato dall'onorevole senatore Musio non può avverarsi.

MAMELI, relatore. L'articolo si deve ritenere come è.

Ad ogni modo, parmi che su di ciò non possa più esservi questione. Poichè o esistono beni di privata proprietà soggetti all'ademprivo, ed è opportuno che la legge li contempra nella loro generalità; o non esistono, e nessun inconveniente potrà risultare dalla supposizione di un caso possibile, ma che in fatto non resti verificato.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo 1° (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 2. Il proprietario del fondo gravato dagli ademprivi consistenti nel seminare, nel pascolar erba o ghiande, e nel raccoglierne nei terreni incolti o nelle selve e nei boschi; nel legnare, sia recidendo piante vive o rami per qualunque bisogno, o scorzando sugheri, sia raccogliendo seccumi e piante morte, o fornando carbonaie, darà un compenso ai comuni, ai quali tali ademprivi competono.

« Però il compenso non sarà dovuto se tali ademprivi non si fondino sopra un titolo o sopra un possesso trentenario atto a prescrivere. »

L'ufficio centrale ha proposto di modificare l'alinea di quest'articolo nel modo seguente:

« Il compenso non sarà dovuto se gli ademprivi di cui si tratta non si fondino sopra un titolo, o sopra un possesso trentenario atto a prescrivere, o sopra sentenza passata in giudicato, o sopra atti di positiva ricognizione ancorchè seguiti in via amministrativa. »

LANZA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA, ministro delle finanze. L'emendamento proposto dall'ufficio centrale del Senato all'alinea dell'articolo 2 è certamente più esplicativo del concetto ministeriale, ma non mi pare però necessario.

L'articolo 2 del progetto ministeriale è sufficientemente chiaro nè può lasciare dubbio alcuno. Dal medesimo si rileva facilmente qual sia il significato e la portata delle parole ivi usate *titolo e possesso trentenario*. Quindi le maggiori spiegazioni aggiunte, benchè dilucidino maggiormente l'idea, nulla aggiungono alla chiarezza dell'alinea medesimo.

Difatti l'ufficio centrale oltre alle parole in genere di *titolo o di possesso trentenario*, aggiunge: *o sopra sentenza passata in giudicato, o sopra atti di positiva ricognizione ancorchè seguiti in via amministrativa*. Ora parmi che tanto la sentenza passata in giudicato, quanto un atto seguito in via amministrativa costituiscano un titolo e che quindi si trovino compresi in quella generica parola.

Onde pregherei l'ufficio centrale, a fronte delle spiegazioni da me a questo riguardo date, a voler rinunciare al suo emendamento, sembrandomi che il medesimo non sia assolutamente necessario.

MAMELI, relatore. Mentre il Ministero è d'accordo coll'ufficio centrale nel dare all'alinea che cade in

esame la più larga estensione, che si comprende nell'alinea che si vorrebbe surrogare, la cosa non ha più una grave importanza. Debbo tuttavia dichiarare, che parlando solamente di *titoli*, secondo la vera e propria significazione della parola, non si comprendono le sentenze, e molto meno gli atti di semplice ricognizione in via amministrativa.

Tant'è che il Codice civile, parlando delle servitù che non si possono acquistare per via di prescrizione neppure immemorabile, fa tuttavia espressa menzione di quelle, che, sebbene sul fondamento del solo possesso, fossero state già ammesse per sentenza, od in virtù di atto di riconoscimento per parte del proprietario del fondo serviente.

Del resto, giacchè il signor ministro ammette, che la disposizione sarà intesa ed applicata nel senso del proposto emendamento, l'ufficio non insiste nel medesimo.

PRESIDENTE. L'ufficio centrale rinuncia?

MAMELI, relatore. Sì!

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. Mi pare che l'ufficio centrale abbandonando il suo emendamento, cambia il significato alle parole giuridiche. A me sembra che in questa parte bisogna andare molto a rilento. Io non ho mai creduto che gli atti ricognitivi in via di semplice amministrazione venissero intesi rigorosamente sotto il nome di *titoli*, e siccome non posso credere che le spiegazioni che si danno sia dal Senato, sia dal Ministero in una discussione siano supplemento di legge, bisogna che la legge parli chiaro.

Se si vuol dare un'altra significazione alla parola *titolo*, si spieghi: allora aggiungeremo al titolo *De verborum significatione*. Oppure se il Senato crede che una dichiarazione ministeriale fatta nel seno del Parlamento equivalga ad una glossa, che faccia corpo col diritto, bisogna ancora che si spieghi.

Ma quanto a me, io non potrei accondiscendere allo abbandono di questo emendamento.

MAMELI, relatore. Io non l'ho abbandonato, l'opinione mia è che l'articolo stia meglio coll'aggiunta fattavi dall'ufficio. Ma per una giusta deferenza al voto della maggioranza, mi sono contentato delle spiegazioni date dal Ministero.

PRESIDENTE. Prego l'ufficio di pronunziarsi.

VERONE. Privatamente dall'ufficio centrale, giacchè esso non si è più raccolto da alcuni giorni, si era trattato di questa questione; e pareva che la prima parte dell'aggiunta fatta dall'ufficio centrale « sopra sentenze passate in cosa giudicata » si potesse comprendere sotto il nome di *titolo*. Non così in quanto alla seconda, intorno alla quale vi era dubbio della sua opportunità, e questa fu forse una delle ragioni per cui l'ufficio centrale si mostrò inclinato a recedere.....

MAMELI, relatore. Ma io per conto mio insisto sull'emendamento.

GIULIO FRANCESCO MAMELI, commissario regio. Il Ministero ha già avuto altra volta occasione di dichia-

rare ed ora ripete che a termini della Carta reale del 26 febbraio 1839, della quale la presente legge è complemento, potevano ammettersi possessi ancorchè di soli tre anni anteriori alla pubblicazione di essa: ma non se ne possono ammettere posteriori, in forza del diffidamento che si contiene appunto nella ricognizione dei precedenti.

Ora, siccome in forza del regolamento annesso la ricognizione di tali possessi, e la delimitazione del posseduto dovevano farsi in contraddittorio, e davanti agli ufficiali delegati dell'amministrazione, e con appositi verbali, parmi che questi atti di positive ricognizioni possano ben comprendersi nella generica espressione di *titoli* da questa legge adoperata, e che questa dichiarazione espressa dal Ministero, che ammetterà come *titoli* tanto le sentenze, quanto cosiffatti atti di positiva ricognizione, bastino a dimostrare non assolutamente necessario l'emendamento, o per meglio dire, la maggior spiegazione proposta dall'ufficio centrale.

SCLOPIS. Il signor commissario regio ha riconosciuto che in genere questa espressione, vale a dire — *atti di positiva ricognizione* — in via amministrativa non formerebbe titolo nel senso legale, ma bensì in rapporto alla legge che ha indicato. Allora conviene spiegarlo perchè una legge per sé sola non ha una referenza ad un'altra legge, quando si tratta di un termine generico, non può ammettere quella spiegazione implicita che il signor commissario regio gli vorrebbe dare.

Dichiaro poi nuovamente che io non posso ammettere che una dichiarazione ministeriale possa valere come un commentario autentico della legge nè come un'interpretazione della legge.

Noi abbiamo lo statuto, noi abbiamo il titolo preliminare del Codice civile, nei quali sono determinati i fonti delle nostre leggi, nei quali io non ho veduto che sia annoverata la dichiarazione ministeriale accettata anche dal Parlamento.

Quando si fa una legge deve essere chiaramente formulata, e non basta una semplice dichiarazione del Ministero.

Per conseguenza io insisto col senatore Mameli, perchè si ammetta questo emendamento.

MAMELI, relatore. Domando la parola per aggiungere che la legge francese, a questo stesso proposito, non si limita al titolo ed al possesso trentenario, ma esprime ancora gli atti amministrativi coi quali siano stati i suddetti usi riconosciuti.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. La questione non è questa: tutti sono d'accordo sul fondo della questione; è una questione direi più di forma che altro: ma farò una semplice osservazione sulla parola *titolo*.

Para a me che il titolo nel senso anche legale debba riputarsi quell'atto con cui le parti, adoperando le forme che sono ammesse dalla legge, costituiscono una obbligazione reciproca, sinallagmatica.

Ogni qualvolta si presenta un atto il quale è rivestito di certa data forma, a cui la legge dà un effetto obbligatorio per le parti, massime quando si tratta di

materie relative agli stabili, ogniqualevolta dico si presenta un atto, il quale è rivestito di quelle forme che sono necessarie per constatare un'obbligazione relativa agli stabili, questo documento io credo che debba chiamarsi titolo.

Ora, tutta la questione si riduce a vedere se una ricognizione fatta in via amministrativa produca, a termini della legge nella materia di cui è caso, una vera obbligazione per le parti, di maniera che faccia fede avanti i tribunali e sia obbligatoria.

Ora, siccome non è dubbio che, a termini delle leggi che regolano la materia, questa forma di stipulazione di ricognizione dei diritti produce obbligazione in modo che le parti ne rimangono vincolate, così ne segue che tale atto non può a meno di ravvisarsi come un vero titolo.

Del resto, ripeto, quest'osservazione la feci unicamente per sostenere l'assunto che il Ministero aveva preso a difendere, chè la questione per sé non è poi molto importante.

MAMELI. Io credo che quando si tratta di riconoscere se esiste un diritto o non, e che per giudicare della sua esistenza si fa appello o ricorso ad un titolo, sia indispensabile che questo titolo esista nei termini attribuiti dalla legge generale e dal codice.

Ora io osservo che nella legislazione francese e nel codice nostro si distingue fra il titolo primordiale e l'atto di ricognizione, ed è anzi un assioma della legislazione francese, che *les actes récongnitifs ne dispensent pas de la production du titre primordial*.

Ora, quando la legislazione generale distingue fra il titolo primordiale e il titolo ricognitivo, mi pare una vera confusione il voler attribuire all'uno ed all'altro identico effetto, senza dirlo espressamente, quando gli uni e gli altri sono per legge generale distinti.

Se è distinta la forza del titolo bisogna necessariamente che sieno distinti anche gli effetti del titolo medesimo.

Il confondere adunque due cose diverse mi pare sconveniente e inutile. Dacchè poi non si tratta di questione di principii, ma di una semplice maggior specificazione, la quale ove non sia data, e non sia data per legge, come ottimamente diceva il senatore Sclopis, non sarà mai obbligatoria per le parti, parmi di tutta convenienza ammetterla.

Per conseguenza non posso che appoggiare il pensiero del senatore Sclopis e del senatore Mameli, perchè mi sembra assolutamente conforme alle norme generali della nostra legislazione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Se nel progetto del Ministero non si parlasse che del titolo, forse la proposta dell'ufficio centrale che vi si aggiungano ancor gli atti di positiva ricognizione amministrativa potrebbe ragionevolmente sostenersi. Ma dacchè il Ministero ha proposto non solo che si accenni al titolo, ma ben anche al possesso trentenario atto a prescrivere, parmi evidente che l'accennata aggiunta sia inu-

tile, poichè le due menzioni abbracciano nella loro ampiezza qualunque siasi genere di titolo.

Del resto io domando all'ufficio centrale ed all'onorevole relatore cosa siano questi atti di positiva ricognizione? Apparentemente mi si risponderà che sono atti coi quali si sarà riconosciuto non già un titolo scritto, poichè allora sarebbero stati inutili, ma bensì l'esistenza di un fatto che aveva bisogno di prova ossia appunto di un valido soccorso; quindi dal momento che il Ministero propone che si riconoscano gli adempri risultanti non solo dal titolo, ma anche dal possesso atto a prescrivere, comprende implicitamente ed a fortiori quelli risultanti da atti di ricognizione che verosimilmente altro non possono essere che un mezzo per giustificare, ossia una prova scritta di detto possesso.

Ammettendosi adunque dal signor relatore dell'ufficio centrale, che la sentenza passata in cosa giudicata è un vero titolo, come lo è difatti, essendo anzi il migliore di tutti i titoli, io credo affatto superfluo l'emendamento proposto dal medesimo ufficio.

MAMELI, relatore. Mi pare che si faccia confusione. Quando si parla di atto ricognitivo non si parla di possesso nè di titolo. Il riconoscimento può farsi o in virtù di titolo, o in virtù di possesso; ma quando l'autorità amministrativa ha riconosciuto sussistente un diritto di simile natura, senza fare menzione della causa per cui lo riconobbe, la disposizione com'è concepita nel progetto del Ministero non giova al comune; potrà bensì invocarsi utilmente, senza il bisogno d'ulteriori indicazioni e prove, se la disposizione è adottata nel più largo ed esplicito senso in cui l'ha riformata l'ufficio.

MUSI. Se altri non domanda la parola, la domando io.

A me pare che sia assolutamente necessaria l'aggiunta fatta dall'ufficio centrale. Ricordo che allorchè si procedeva al misuramento all'oggetto di abbreviare le operazioni e togliere di mezzo tutte le difficoltà, vi era chi rappresentava da una parte i comuni, dall'altra chi rappresentava il demanio; in quel momento si faceva il possibile affinchè la cosa procedesse con concordia e tutto si determinasse; in tal modo sovente, soventissimo è riuscito. Questi sono atti di positiva ricognizione in via amministrativa. Ma se a questi atti non si bada più, tutti quegli atti saranno tenuti in conto di nulla, e quindi necessità di conservare l'aggiunta dell'ufficio centrale.

LANZA, ministro delle finanze. Il Ministero aveva fatto le sue osservazioni credendo che non fosse necessaria la spiegazione di quest'alinea.

Ora che nasce contestazione e dubbio sulla necessità del medesimo, il Ministero recede dalla sua proposta, e accetta l'articolo quale viene proposto dall'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Rileggo la parte prima dell'articolo 2 alla quale è estraneo l'emendamento proposto (V. sopra).

Chi adotta la prima parte dell'articolo voglia levarsi. (È approvata.)

Vengo alla seconda parte, secondo la redazione, che

è stata proposta dall'ufficio centrale ed è ora accettata dal Ministero (*Vedi sopra*).

Chi approva sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 3. La misura del compenso è fissata nella metà dei terreni coltivabili od incolti dei boschi e delle selve, soggetti od a tutti o a due almeno degli adempri, di seminare, di pascere erbe o ghiande e raccogliergli o di legnare; consisterà nel terzo dei fondi gravati se compete solo uno di questi adempri, o competano esclusivamente quelli di scorzar sugheri, raccogliere seccumi e piante morte, o formar carbonaie. »

MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MUSIO. Qui la misura del compenso è fissata alla metà dei terreni coltivabili od incolti, dei boschi e delle selve soggetti od a tutti o a due almeno degli adempri.

Io non intendo rientrare nella discussione generale: non intendo ripetere quanto ho già detto in proposito, ma mi pare molto scarsa la misura di compenso designata.

Io credo che non si sia disconosciuto che veramente il diritto dei comuni era di avere tutto il necessario. Ora colla sola metà molti comuni non hanno il necessario, mentre alcuni avranno al di là del necessario. Fra gli uni e gli altri, essendovi diversità di persone, non si possono costituire regole di compensazione; quindi ne verrà il caso, che la massima parte dei comuni non avranno questo necessario.

Il Senato sa quante petizioni gli siano pervenute domandando i due terzi. Sa che queste petizioni sono l'ultima espressione di questo desiderio, non già la prima.

La prima parte dal 1857 in cui il Governo ha invitato i Consigli provinciali e divisionali a manifestare il loro avviso. Fin d'allora si è manifestato il voto per due terzi.

Dopo che questo emendamento fu respinto nell'altro ramo del Parlamento, questo voto è divenuto il voto di tutto il paese.

Il signor ministro delle finanze faceva osservare al Senato che cinque o sei comuni, malgrado che la legge fosse in loro favore, pure ricorrevano anch'essi contro la legge. Di là deduceva la conseguenza che costoro non avessero la coscienza del loro diritto.

Signor ministro delle finanze! Non sono cinque o sei, ma sono cinquanta o sessanta i comuni, i quali la legge favorisce, eppure hanno presentato la petizione contro la legge!

Io lo prego di sottoporre questa circostanza ad un secondo calcolo del suo fine accorgimento, giacchè mi pare che questa circostanza ultima depona che il sentimento della propria utilità in questi comuni tace e ne sorge un altro, quello del danno altrui: che questo sentimento del danno altrui si è spiegato in tutto il

paese ed è una espressione così unanime che in essa parmi vi sia qualche cosa di cui si debba tener conto.

Il signor ministro osservava, che tra i 15 o 16 mila petenti la maggior parte era crocesegnata; e di là deduceva la conseguenza che questa circostanza infirmasse l'effetto di tutte queste petizioni.

Ma io prego il signor ministro a considerare che questi crocesegnati sono autentici, ed in conseguenza non si può fare distinzione fra essi e le firme, giacchè sono tutti espressione certa della volontà dei petenti. Siccome poi questa legge, ritenuto il disposto dell'articolo 18, è una legge che per necessità veste l'aria di una transazione, perciò l'esito della legge stessa dipenderà dall'esito della stessa transazione, e se questa transazione non fosse accettata, e non par troppo sperabile l'accettazione quando vi è un numero di 230 o 240 comuni che lamentano, che protestano il contrario, io temo che da questa legge possa nascere questa conseguenza, ed è che i comuni i quali son dalla legge favoriti naturalmente etiano paghi del suo effetto, ma che i comuni ai quali la legge è contraria naturalmente facciano valere le loro ragioni.

Ora domando io, se sorgeranno dietro questa legge 230 o 240 liti, e liti le quali non possono essere di facile corso, nè di pronta spedizione, domando io se la legge in queste circostanze non ci preparerà gravissimi ostacoli per arrivare presto, come si brama, al suo intento. In tale condizione di cose io pregherei il signor ministro ad accettare un emendamento che consisterebbe in due parole, nel sostituire cioè i due terzi alla parola metà scritta nel 3° articolo della legge.

LANZA, ministro delle finanze. L'onorevole signor senatore Musio propone un emendamento molto sostanziale all'articolo in discussione.

Egli vorrebbe che il compenso da assegnarsi ai comuni per l'uso degli adempri sui beni demaniali fosse di due terzi invece della metà, e crede che mediante questo temperamento si taciterebbero tutte le lagnanze, tutti i reclami, e che la legge potrebbe essere eseguita in Sardegna con massima facilità e soddisfazione di quelle popolazioni.

Quantunque io non possa a meno di avvertire che queste sue considerazioni non collimino guari colle teorie che ha sostenute nella discussione generale, cioè a dire che questa legge sia radicalmente ingiusta ed incostituzionale perchè fissa un compenso, mentre che trattandosi di proprietà bisogna lasciare ai soli tribunali di poter riconoscere la misura di quello che è dovuto alle parti interessate, tuttavia io non voglio approfittarmi di questa patente contraddizione per combattere il nuovo emendamento proposto dall'onorevole senatore Musio, ed entrerò invece nel merito dell'emendamento stesso, nella persuasione di potervi dimostrare che esso è di quasi impossibile attuazione.

Diffatti, o signori, se nella legge attuale venissero assegnati i due terzi di compenso agli adempri sui beni demaniali, ne conseguirebbe che il Governo, oltre a questo compenso dei due terzi da darsi sopra tutti

i terreni demaniali affetti dall'uso degli ademprivi, dovrebbe pure dare un compenso del terzo o della metà al cussorgiale.

Ora sapete, o signori, che il diritto o l'uso del cussorgiale s'esercita sulla stessa superficie dei beni demaniali soggetti ad ademprivio, così che sulla stessa superficie di terreno bisognerebbe dare due terzi ai comuni ademprivisti, ed un terzo od una metà ai cussorgiali.

Ora io domando all'onorevole senatore Musio se può sciogliermi questo quesito matematico, di poter con un intiero pagare un intiero ed un terzo, oppure un intiero ed un eseto.

Io credo che il Governo per quanto possa fare, per quanto sia animato da buona volontà, non potrebbe certamente mettere in esecuzione questo sistema: quindi mi pare dimostrata l'impossibilità di adottare la proposta del proopinante.

Ma oltre all'impossibilità vi sarebbe anche per parte del Governo e del Parlamento non solamente un atto di generosità, ma un atto di prodigalità, il quale non potrebbe essere in nessun modo giustificato.

L'onorevole senatore Musio non potrà contestare, per quanto egli voglia estendere l'uso degli ademprivi, che una parte del prodotto di essi rimane ancora al demanio.

Questa parte sarà del quinto, sarà del quarto, sarà del terzo, ma una ne rimane dappertutto al demanio: epperò non avverrà mai il caso che l'uso di tali ademprivi assorba tutto il prodotto della proprietà; quindi ne viene che non potrà mai paragonarsi all'usufrutto, il quale è il godimento dell'intiero prodotto della proprietà.

Ora se per l'usufrutto, quando si tratta di prosciogliere un'enfiteusi, non si dà che la metà della proprietà, come mai si vuole concedere i due terzi in questo caso in cui l'usufrutto o l'uso degli ademprivi non assorbe mai tutto il prodotto del suolo? Per conseguenza non sarebbe fondato né in diritto, né in giustizia il voler eccedere i limiti della metà per compenso dell'uso degli ademprivi.

D'altronde non bisogna neanche dimenticare, che il Governo dovrà sottostare a molte spese, prima che la legge venga attuata, e che siasi consumato lo scioglimento degli ademprivi; quindi è giusto che esso ricavi da quello che gli rimane in proprietà di che pagare queste spese, ed inoltre compensarsi, se non integralmente di una parte almeno di quel capitale, il quale ha speso per prosciogliere le terre della Sardegna dalle prestazioni feudali.

L'onorevole senatore Musio non può disconoscere, che il Governo per tale effetto ha dovuto sborsare una somma poco meno di 12 milioni; per il qual capitale dovette iscrivere sul debito pubblico una rendita corrispondente.

Egli osservava che questa rendita venne ripartita fra i comuni della Sardegna, e che questi hanno anche già corrisposto ad una parte del fondo di sdebitazione, così che a quest'ora egli suppone che una parte del

capitale sborsato dal Governo per indennizzare i feudatari delle antiche prestazioni sia già stata rimborsata dai comuni.

Ma il Ministero ha già contestato questa sua asserzione ed ha dimostrato che veramente i comuni non hanno sborsato nemmeno un centesimo per quanto riguarda il fondo di sdebitazione.

Ma ammettiamo pure che i comuni avessero pagata una qualche quota di sdebitazione; è però certo che la massima parte di questo debito rimane ancora sul bilancio dello Stato, e che lo Stato deve sopportarne la spesa.

Ora non è egli giusto che possa il Governo rimborsarsi almeno di questo capitale impiegato mediante alienazione di quei beni demaniali che rimarranno a lui di libera disponibilità dopo che vengano prosciolti dagli ademprivi?

Mi pare che il Governo si dimostrò assai discreto limitando la sua proposta al solo rimborso delle spese e di quel capitale che ha anticipato alla Sardegna per redimerla dalle prestazioni feudali. Anzi nei termini in cui è concepita la legge, dando la metà od un terzo agli ademprivisti, e dalla quinta alla nona parte ai cussorgiali, io credo che al Governo rimarrà appena di che poter pagare le spese, e rimborsarsi del capitale precedentemente anticipato per lo svincolo delle terre della Sardegna dalle prestazioni feudali.

Inoltre, o signori, già vi dissi che parecchi comuni della Sardegna sono in tal condizione da non aver ademprivi sulle terre demaniali.

La legge che discutiamo prevede anche questo caso, e con una disposizione particolare stabilisce, che dopo aver svincolate le terre della Sardegna dall'uso degli ademprivi dando il dovuto compenso agli utenti, quello che rimarrà di proprietà assoluta al Governo sarà messo in vendita, che però ne verrà data la preferenza ai comuni i quali o non avessero sufficienti terre di dotazione, oppure non ne possedessero in nessun modo.

Ora, o signori, se si abbonda di troppo nel compenso a darsi ai comuni ademprivisti, avverrà che il Governo non potrà più mettere in esecuzione la disposizione della legge la quale è relativa al caso di favorire i comuni che non fossero anche provvisti di terre sufficienti.

Ed è appunto alludendo a questo caso che io mi meravigliava in una seduta precedente come mai fra i comuni e i comunisti che ricorsero al Senato se ne trovassero parecchi (ed io supponeva il numero da 6 a 7) che quantunque non avessero alcun interesse riguardo al riscatto degli ademprivi per la ragione che non ne possedevano, e che anzi fosse loro interesse di far sì che rimanesse nelle mani del Governo la maggior quantità possibile di terreni disponibili per poterli appunto favorire, tuttavia ricorressero contro la legge dinanzi a che si dessero i due terzi agli ademprivisti.

Nella seduta d'oggi l'onorevole senatore Musio dichiarava che i comunisti a cui io alludevo non sono solamente nel numero da 6 a 7, ma sono da 50 a 60: quindi

cresce la forza del mio ragionamento e cresce pure la convenienza di lasciare al Governo una quantità sufficiente di terreni per poter appunto venire in soccorso di questi comuni colla preferenza che si stabilisce nella legge medesima.

Nè vale la considerazione che l'onorevole senatore Musio aggiungeva riguardo a questi ricorrenti, cioè, che quanto essi domandavano fosse contrario al loro interesse medesimo, e che mossi da un sentimento di pubblica utilità postergavano questo interesse particolare al bene generale dell'isola.

Signori, noi qui legislatori non dobbiamo abusare di troppo di questo alto sentimento di bene pubblico; noi non dobbiamo defraudare gl'interessi di questi comuni onde assecondare, come essi dicono, l'interesse generale dell'isola.

Io credo che noi dobbiamo bensì applaudire all'intenzione di questi comunisti, i quali non credettero di dover tacere quantunque il loro interesse non fosse compreso nella propria domanda; ma non possiamo assolutamente disconoscere l'interesse di tutti questi comuni e impedire che la legge vi provveda appositamente.

Per queste considerazioni, o signori, io credo fermamente che il compenso che la legge propone della metà o di un terzo sia sotto ogni aspetto e di giustizia e di equità e di convenienza verso tutti i comuni della Sardegna più che sufficiente, e che non si potrà mai accusare il Governo od il Parlamento di essere stati, nell'assegnare questo compenso, troppo, direi quasi, avari, di avere, per così dire, mercanteggiato in certo modo il compenso che, giusta i dettami di giustizia, è dovuto ai comuni della Sardegna; e non dubito che la generalità della popolazione dell'isola, e i comuni che hanno diritto a questi ademprivi, riceveranno non solamente con soddisfazione, ma con gratitudine, questa disposizione del compenso che si propone colla legge attuale.

Quindi con mio rincrescimento debbo dichiarare che non posso accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Musio.

MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MUSIO. Io ringrazio l'onorevole signor ministro delle finanze che mi ha risparmiato l'imbarazzo di pormi in contraddizione con me stesso. Egli mi ha detto: collo emendamento che proponete voi andate a contraddire alle teorie che avete invocato. Però qui non vi può essere contraddizione dopochè quelle teorie non furono accolte e che adesso siamo in sul campo della discussione dell'articolo 3; io non contraddico a me se abbandonando quelle teorie mi tengo alla discussione che si è aperta; la contraddizione ch'egli potrebbe trovare tra quello ed il mio emendamento esiste già tra l'articolo 3 e l'articolo 18. In quest'articolo 3 la legge proclama che gli ademprivisti avranno in compenso la metà od i due terzi; l'articolo 18 salva le ragioni di coloro che si credono in diritto di andar davanti ai tribunali per ottenere un assegnamento maggiore. Dunque quella

contraddizione ch'egli vorrebbe notare in me esiste già nella stessa legge.

Ad ogni modo, egli diceva: ritenuto il disposto dell'articolo 18, l'articolo 3 non resta che una transazione. Questa transazione, dietro quanto noi vediamo dalle petizioni, la è di improbabile, di difficile accettazione. Se adunque quest'articolo si avvicinasse ai desiderii dei comuni, cioè alla indennità dei due terzi, la transazione acquisterebbe una probabilità di riuscita; ma se si tiene al limite della metà essa sarà come lettera morta ed avrà invece effetto la disposizione dell'articolo 18. Dunque, domando io, a che ci conduce l'articolo 3? Se coloro che a termini dell'articolo 18 hanno diritto di andare avanti ai tribunali esercitano le loro ragioni, l'articolo 3 è come non iscritto. Ma appunto perchè interessa sommamente al Governo, interessa alla tranquillità ed utilità pubblica che quell'articolo abbia effetto, perciò è che io vorrei ridurlo a termini che ne rendessero probabile l'applicazione. Il signor ministro mi ha soggiunto: la cosa è impossibile; è impossibile se cominciate a considerare le difficoltà che si presentano i così detti cussorgiarii. Ma io credo che siccome i cussorgiarii cadono già sotto una diversa disposizione della legge, essi non hanno niente a fare colla disposizione dell'articolo 3. Un altro articolo della legge dice ai cussorgiarii: voi avrete il necessario, e l'altro non appartiene più a voi, l'altro rientra nella massa comune dei demaniali. Dunque i cussorgiarii non offriranno motivo di difficoltà perchè nell'articolo 3 si parla di metà e di due terzi.

Ma egli dice allora: il Governo non avrebbe modo di rimborsarsi delle grandi spese erogate nel riscatto dei feudi! Io a questa proposta debbo rispondere: il Governo si rimborsa e si è rimborsato coll'avere ridotto tutto ciò nell'imposta unica fondiaria che adesso è messa sulla Sardegna.

Sarebbe una diversa questione, dice il Ministero, se nell'imposizione fondiaria si fosse compresa una quota di sdebitazione. E in questo punto io prego il signor ministro a fare una distinzione fra sdebitazione verso i feudatarii e sdebitazione verso il Governo. Il Governo ha fissato un breve termine onde ammortizzare, onde estinguere il debito verso i feudatarii; ma il Governo aveva fissato un lunghissimo termine pei comuni onde ammortizzare il loro debito verso di lui. Quindi quanto diceva l'onorevole senatore Massa è vero e verissimo.

Nacquero, quando si parlò di questa questione, le difficoltà da lui affacciate. Allora il mezzo termine che si è adottato, si fu che il Governo s'incaricò dell'ammortizzazione verso i feudatarii in termine breve; ma che ai comuni, appunto perchè non potevano farlo in breve tempo, e solamente potevano farlo a termine lungo, non fossero gravati che dell'uno per cento. Ora su questo 1 per cento pende tutta la questione.

Ma dico io: l'1 per cento mi risulta da questi documenti. Gli altri documenti coi quali il Ministero dovrebbe provare quanto dice, io li ho replicatamente chiesti; ma finora non li ho veduti! ed egli stesso dice

di non averli! I decreti reali nei quali si trasfondevano le deliberazioni ultime della delegazione feudale, essi soli proverebbero la tesi del signor ministro, e se il signor ministro non li ha e non essendo, come egli dice, a sue mani non può mostrarli; noi su questo punto oggi dovremmo formare un giudizio coll'elemento legale che si ha in mano, cioè colle deliberazioni della delegazione feudale, e non con i decreti che il ministro non presenta; noi oggi dobbiamo giudicare non sopra un documento ignoto, ma sopra un documento noto, sopra un documento che abbiamo a mani da cui appariva quest'imposizione dal ministro negata.

Io non rientrerò nella discussione generale, ma non credo che siano del tutto sprezzabili le considerazioni da me fatte. Le considerazioni da me fatte portano che i comuni nei boschi e selve hanno pagato la totalità delle loro prestazioni, e se ciò nei feudi regii non mi risulta, negli altri feudi mi risulta.

Ma se i comuni non hanno pagato la totalità delle loro prestazioni, e se la totalità di esse prestazioni importa il totale godimento dei boschi e delle selve io credo i comuni siano fondati a dire che hanno diritto al di là della metà e del terzo che nei boschi e selve loro viene assegnato. Cosa ha fatto la Carta reale del 1839 all'articolo 20? Ecco cosa è scritto in quest'articolo:

« Ove l'estensione dei boschi e delle selve sopravanzi ai bisogni ed agli usi degli stessi comuni ne verranno dal Governo assegnati i limiti, in cui continueranno ad esercitarsi i soliti adempriivi. »

Quando è arrivato che a termini di quest'articolo si debbano fissare i limiti dentro cui i comuni debbano esercitare i loro adempriivi? Quando vi è sopravanzo: è testuale l'articolo; dove dunque non v'è sopravanzo, vuol dire che il Governo non aveva niente a fare, niente a prendere.

Dopo quest'articolo così testuale crede il Governo di andare molto al di là nella via liberale se a luogo di dire come ha detto dica ai comuni: voi avrete la totalità quando non vi sia sopravanzo: ebbene io vi darò indistintamente in tutti i casi due terzi dei boschi e delle selve?

In questo caso di cui parla l'articolo 20 indubitatamente il Governo non ha diritto ad un albero, mi pare dunque che se si adottasse come norma generale e si dessero i due terzi a luogo della metà, mi pare che ne verrebbe un certo conguaglio equitativo, e ne nascerebbe che forse in conclusione il Governo non darebbe di più di quello che realmente dà ai comuni. In ogni caso si esporrebbe meno all'ingiustizia.

MAMELI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando al senatore Musio se vuole formulare il suo emendamento.

MUSIO. Sostituisco le parole *due terzi* in luogo delle parole *la metà*.

SEBASTIANO FRANCESCO MARIA, commissario regio. Ho domandato la parola, ma se il signor presidente vuol domandare se è appoggiato l'emendamento del

senatore Musio che consiste nel sostituire le parole *due terzi* a quelle *la metà*, io

PRESIDENTE. È appunto quello che voleva fare.

Chi appoggia l'emendamento proposto dal senatore Musio si alzi.

(È appoggiato.)

MAMELI, relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io già non posso combattere la proposta del signor senatore Musio, perchè la stessa proposta la ho fatta nell'ufficio centrale, il quale non ha stimato di ammetterla per le considerazioni esposte nella relazione e ripetute nel mio breve discorso riassuntivo. Ma oredo che non debba la discussione di quest'articolo confondersi con quella che avrà luogo sull'articolo 18. Poichè sebbene l'ufficio abbia inteso la parola *compensi* nel senso più largo, che si lasci facoltà ai comuni che non vogliono ammettere il compenso nella misura fissata da questa legge, di esperire delle loro ragioni in via giuridica, ed in questa opinione sia stato confermato dal riflesso, che nel medesimo senso fu inteso anche nella discussione che seguì nella Camera elettiva, onde escludere la questione pregiudiziale, non si dissimulò tuttavia la grave difficoltà che sorgeva dalla disparità di trattamento fra il demanio ed i comuni, sembrandomi anzi più ovvio e più logico, che se il demanio è vincolato per dare, siano ugualmente vincolati i comuni per ricevere i compensi nella misura stabilita dalla presente legge.

SEBASTIANO FRANCESCO MARIA, commissario regio.

Io ho domandato la parola appunto perchè l'onorevole senatore Musio ha anticipato la discussione sull'articolo 18 per attingervi ragioni a sostegno dell'argomento suo.

Il Ministero non poteva lasciar passare nei termini in cui egli la esprime l'interpretazione a darai all'articolo 18. L'articolo 18 dice: « Saranno pure di competenza dei tribunali ordinari tutte le questioni che già fossero pendenti alla promulgazione di questa legge, o sorgessero di poi relativamente alla proprietà, all'adempriivo, od al compenso. »

L'onorevole signor senatore Musio intende questo articolo nel senso, che se ad un comune non piaccia l'assegnazione della metà o del terzo, sia in piena libertà di ricorrere ai tribunali per ottenerla maggiore. Il Ministero non può eppure per un momento ammettere quest'interpretazione, perchè ove la ammettesse, inutile affatto diventerebbe la presente legge. Bisogna osservar bene come determina e stabilisce la misura della competenza l'articolo 3.

L'articolo 3, del quale l'onorevole preopinante ha dato lettura, determina in modo irrevocabile nella metà del fondo soggetto all'adempriivo la misura del compenso a favore di coloro che sul medesimo fondo avranno due o più di quelli adempriivi, che per maggior chiarezza diremo maggiori o principali; fissa il compenso nella misura del terzo per coloro i quali avranno sul fondo medesimo o un solo degli adempriivi maggiori, o tutti

gli altri che diremo inferiori, e che sono spiegati nell'ultima parte dell'articolo medesimo.

Dunque in base all'articolo 3 la misura del compenso, se vi sono due o più degli adempriivi maggiori, è fissata irrevocabilmente nella metà; se un solo o tutti gl'inferiori è fissata irrevocabilmente nel terzo; nè è, nè può più essere questione di dire: io non sono contento di un terzo o della metà.

L'accesso ai tribunali è solo nel caso in cui il proprietario del fondo adempriivile contrasti all'adempriivista la consistenza del suo diritto, quando cioè questi domanda come a lui dovuti sul fondo due adempriivi, e non si vuole ammettergliene che un solo, ciò che naturalmente influisce nella misura di compenso. Ecco il perchè l'articolo 18 dice che qualunque questione pendente sulla proprietà, sull'adempriivio o sul compenso, sarà di competenza dei tribunali ordinarii. Ma una volta accertato il fatto, che invece di due compete un solo adempriivio, chi lo allega non può pretendere un compenso maggiore del terzo che la legge ha determinato e gli assicura. In questo senso bisogna intendere l'articolo 18, il quale si spiega cogli articoli precedenti, e per quanto a me sembra, coll'istesso buon senso.

Infatti, o signori, sarebbe inutile fare una legge per sopprimere in diritto gli adempriivi, se il sopprimerli di fatto, o il lasciarli sussistere, dipendesse dalla buona volontà di coloro che gli esercitano, ed ai quali si lasciasse aperta la via di accettare il compenso assegnato e di adire i tribunali per farsene assegnare uno maggiore. Ed è per ciò che ho creduto mio dovere di fare sin d'ora questa dichiarazione, acciocchè le parole che si vogliono suscettibili di dubbia interpretazione non passassero inosservate nel Senato, come per un momento di confusione o di distrazione (che facilmente può succedere nelle assemblee legislative) passarono nella Camera dei deputati.

Al Ministero certamente interessa moltissimo che non sieno tratti in errore i comuni della Sardegna e gli altri interessati sul vero senso della legge, la quale, ove l'articolo 18 fosse inteso a questo modo, non ne avrebbe alcuno, e sarebbe invece un vero sennoziaio di liti, alle quali essa medesima aprirebbe la via, quasi dicesse ai comuni: « Io voglio che gli adempriivi siano soppressi mediante la misura del compenso che ho determinato, ma voi comuni siete in piena facoltà di lasciare da banda il mio precetto e di rivolgervi ai tribunali, se esso non vi soddisfa. » Questo non è certamente il significato che il Senato possa intendere di dare all'articolo 18.

PRESIDENTE. Mi pare che essendo ora bene chiarito il senso della proposta ministeriale, sia facile determinare l'ordine della discussione e successivamente quello della votazione.

Sarà da esaminarsi, prima d'ogni altra cosa, se il Senato vuole, come propone il Ministero, stabilire a priori il compenso da assegnarsi agli adempriivisti colle distinzioni segnate dall'articolo 3, ovvero se non vuole

assolutamente fissarlo, ma lasciarlo determinare dai tribunali.

SCLOPIS. Era anche sulla posizione della questione che desiderava di parlare.

Qui la questione dell'articolo 3 reagisce naturalmente sull'articolo 18, come la questione dell'articolo 18 reagisce sull'articolo 3.

Confesso la mia ignoranza, ma nel leggere, ed attentamente, questa legge, non ho creduto che l'articolo 18, nei termini in cui esso è concepito, ammettesse la restrizione che io sento dal commissario regio essersi data, e volersi dare al medesimo.

Se noi votiamo l'articolo 3 tale quale sta, noi lasceremo ancora un dubbio sulla intelligenza dell'articolo 18. Se si vuole escludere ad ogni modo questo dubbio, conviene in quest'articolo 3 fare una specificazione, vale a dire che queste due misure, del terzo e della metà, sono misure assolutamente non eccedibili, e che per conseguenza debbono imprimere questo carattere di restrizione estensibile anche nell'articolo 18.

Io mi permetto di fare queste osservazioni, affinché il signor commissario regio abbia la bontà di dire se intende assolutamente che colla votazione di quest'articolo 3 si includa l'intelligenza dell'articolo 18.

Se si include l'intelligenza dell'articolo 18, sarà necessario che per la chiarezza della redazione di quest'articolo si tolgano quelle parole tanto generiche che si sono adoperate. Io non oso rileggere l'articolo 18, perchè non voglio sconvolgere l'ordine della discussione, ma mi riservo quando sarà votato l'articolo 3, attenendomi alle dichiarazioni del commissario regio, ed a seconda che crederà il Senato di ammetterlo o rifiutarlo, di fare delle osservazioni sulla redazione dell'art. 18.

Io prego il Senato di fare attenzione a ciò, che votando quest'articolo si reagisce sull'articolo 18, il quale avrà fatto probabilmente ad alcuni altri dei miei colleghi lo stesso effetto che fece in me, di crederlo cioè un articolo generale che ammettesse ogni sorta di richiami da questi interessati, anche per le misure eccedenti la tassa di questo compenso agli adempriivi.

LANZA, ministro delle finanze. Veramente dichiaro che non senza sorpresa io veggo che si possa dare all'art. 3 una interpretazione diversa da quella che veramente abbia. Quando nell'articolo è determinata la misura del compenso in modo assoluto, giacchè dice « è fissato nella metà dei terreni coltivabili od incolti, dei boschi, ecc. » senza dichiarare che possa essere facoltativo o no di accettarla o di rifiutarla, io non posso immaginarmi come, dopo una formola così assoluta e precisa, che determina il compenso, si possa ancora credere che nella legge è lasciata facoltà agli adempriivisti di accettare questa misura di compenso, oppure di rinunciarvi. Io dico, tanto più mi pare che non possa dare luogo a questa dubbietà dopo la lunga discussione generale, la quale finalmente ha vertito sempre sopra questo tema.

Cosa sosteneva il senatore Musio? Che era ingiusto ed incostituzionale di fissare per legge il compenso dovuto agli adempriivisti: il giudicarlo spettava ai tri-

bunali, i quali dovevano prima prendere cognizione dell'estensione dei diritti in ogni caso, ed assegnare per ogni caso quel compenso che era dovuto a termini di giustizia; e che quando la legge vuole essa stessa imporre in materia di proprietà del mio e del tuo, come si esprimeva l'onorevole Musio, commette non solamente un'illegalità, ma un'incostituzionalità.

E l'onorevole relatore dell'ufficio centrale rispondendo a questo argomento del senatore Musio osservava: che dal 1839 in poi, che è in vigore la Carta reale del 26 febbraio, la quale lasciava in facoltà il proscioglimento di questi ademprivi, per quanti sieno stati gli sforzi del Governo e dell'amministrazione, onde potere amichevolmente sciogliere gli ademprivi dei comuni, tuttavia non poté ciò eseguirsi che in due casi: in quello di Siligo e di Banari, dove, dirò tra parentesi, il compenso non raggiunse nemmeno la metà dei beni soggetti ad ademprivio.

Dunque, diceva l'onorevole relatore dell'ufficio centrale del Senato, appunto per essersi veduta l'inutilità, l'impossibilità di poter venire al proscioglimento degli ademprivi mediante trattative amichevoli o avanti i tribunali, il legislatore aveva riconosciuta l'assoluta necessità di ciò fare mediante una legge che determinasse il compenso da darsi agli ademprivisti: questo era l'unico modo per poter venire allo scioglimento dei vincoli degli ademprivi.

Dopo queste considerazioni addotte da una parte e dall'altra, mi si perdoni se io dimostro una tale quale sorpresa, come possa ancora nascere un dubbio sul significato, sull'intenzione e forza giuridica dell'art. 3, e che esso possa in qualche modo venire paralizzato, annientato dall'articolo 18, il quale non riguarda altro che tutte quelle questioni le quali possono sorgere nell'applicazione di questa legge, ma nei limiti prefissi dalla legge medesima; e per conseguenza in quanto ai compensi, nei limiti della metà o del terzo, se si tratti d'uso d'ademprivio, oppure dal 9° al 5° se si tratta di cussorgie, ma non mai tende ad alterare questa cifra, non mai a lasciare facoltativo all'ademprivista di poter pretendere di più.

Infatti, o signori, se ciò fosse, sarebbe allora un finire col dare ragione al senatore Musio, il quale diceva non necessaria questa legge, perchè la Carta reale del 1839 provvedeva a questi casi.

Non vi ha dubbio che quando si debba decidere in ogni causa dai tribunali, o che si possa dall'una o dall'altra parte ricorrere ai magistrati per variare la misura di questo compenso, la Carta reale può bastare per questa riforma.

La sola differenza sarà che invece di eseguirsi in tre o cinque anni, si eseguirà in uno, o due secoli; ma è però sicuro che essa, mediante il tempo e le liti, si potrà eseguire.

Dunque mi pare che il Ministero non cerca di dare un'interpretazione diversa all'articolo 3 ed all'art. 18 da quella che risulta dal senso letterale, e dallo spirito di questi articoli stessi, e dal complesso della legge, nè

diversa da quella che patentemente risulta dalle relazioni che hanno preceduto questo progetto, dove è dichiarato in modo tutt'altro che ambiguo, ma estremamente chiaro, che il Governo si proponeva di finirla una volta con questi ademprivi, togliendo tutte le questioni che potessero sorgere, qualora si fosse voluto scioglierli per mezzo dei tribunali, prendendo un caso per volta, ma mediante regole generali che stabilissero in una misura fissa il compenso da darsi agli ademprivisti.

Tutto il merito di questa legge (se essa ne ha, e se il Senato crede che ne abbia) consiste appunto in questa disposizione: se voi la togliete, la legge diventa tutt'altro fatto inutile, e questa non è altro che una disposizione, che un provvedimento di più aggiunto agli altri, ma che invece di rischiarare la cosa, di semplificare la materia non farebbe che intricarla maggiormente e rendere più confusa l'istessa Carta reale del 1839.

Conchiudo col dire che se il Senato crede che l'art. 18 come è concepito non sia sufficientemente chiaro per assicurare che l'art. 3 rimane incolpevole nel senso di stabilire *a priori* il compenso a darsi agli ademprivisti o nella metà, o nel terzo, a seconda dei differenti casi di ademprivio; se si crederà, dico, che non sia abbastanza chiaro e che possa implicare l'idea, od almeno il dubbio che si debba ricorrere ai tribunali, allora sarà il caso di spiegarlo meglio, come osservava l'onorevole senatore Sclopis: ma il Governo dichiara che l'art. 3 unito all'articolo 18 deve in modo certo stabilire che la misura sia definita per legge, e che non possa essere in nessun caso variata dai tribunali.

Altrimenti, ove fosse il senso di quest'articolo diverso da ciò che son venuto esponendo, ove potessero in qualche cosa i tribunali variare la misura stabilita per tutti i casi, il Ministero è tutt'altro disposto a ritirare la legge, perchè crederebbe di fare non un buon provvedimento, ma un provvedimento che non avrebbe altre conseguenze salvo di intricare e rendere ingarbugliata e difficile l'esecuzione di questa legge.

MARINI, relatore. Domando la parola per dare una semplice spiegazione. Mi pare che modificando la redazione dell'articolo 18...

PRESIDENTE. Perdoni, ma ella entrerebbe nella discussione dell'art. 18...

Voci varie. Ma vi è connessione fra l'articolo terzo e il diciottesimo.

PRESIDENTE. Ora ci occorre discutere se abbia ad intendersi che l'articolo 3 debba essere concepito in modo di fissare assolutamente *a priori* le norme del compenso, ovvero se debba ancora lasciarsi a questo proposito un'azione ai tribunali.

Questa è la questione che si presenta al momento, ma la redazione dell'articolo 18 sarà la conseguenza della soluzione di questa questione, e non può venire in discussione al momento. Epperò se alcuno intende prendere la parola sulla questione come io l'ho posta ha facoltà di parlare.

MARCA-SALIZO. Domando la parola per dare schiarimenti sulla connessione dell'articolo 3 coll'articolo 18,

e per portare quella maggior chiarezza che sarà possibile. Ma per ciò fare conviene naturalmente addentrarsi alquanto nelle osservazioni generali che riguardano questi compensi.

Tre sono i principali sistemi che si sono svolti per rispetto a questi compensi.

Alcuni pensano che per dare questi compensi in modo giusto, equo e proporzionato ai bisogni di ciaschedun comune, convenga fare un'operazione singolare per ogni comune, ed attribuire ai medesimi quel terreno di cui avessero bisogno, avuto riguardo precisamente alla natura, alla quantità, all'estensione dei loro ademprivi.

Quest'operazione portava a riconoscere prima quali erano gli ademprivi che domandavano, in secondo luogo qual era il numero di questi ademprivi, in terzo luogo quali erano i terreni sui quali si esercitassero, in quarto luogo dentro quali limiti questi ademprivi potevano esercitarsi nei terreni ai medesimi sottoposti; conseguentemente venendo a quest'operazione particolare per ogni comune, onde assegnare ai medesimi quella quantità di terreno che fosse realmente corrispondente ai loro bisogni, si vede, e già fu il tema di alcuni discorsi delle passate tornate, che riusciva quasi impossibile di venire ad un'operazione definitiva, dentro il secolo, e fors'anche dentro il secolo futuro.

E ciò tanto è vero, che in quest'operazione, comune per comune, nascevano naturalmente tante questioni che potevano portarsi avanti ai tribunali. Per esempio io ho diritto ad ademprivo; si rispondeva da quello sul cui terreno si esercitava: no, non avete diritto; dunque si pronuncia; io ho diritto a tre ademprivi; no, avete diritto a due ademprivi soli, dunque ai tribunali; io ho diritto ad ademprivi sino al limite del terreno A; voi non l'avete sino a quel punto, dunque al tribunale; io ho diritto ad ademprivi sopra l'estensione di 100 od 80 ettari: voi non l'avete che sopra 50 ettari, ecc.

Foreo saranno questi i motivi per i quali prima la Commissione feudale, poscia le Commissioni di Nuoro, di Cagliari, di Sassari non poterono addivenire a fare quest'assegnamento, perchè sorsero tutte queste questioni, le quali quando si vogliono maturare a mente serena e tranquilla si vedrà che sarebbero un vespaio immenso di liti. E che cosa nascerebbe da quest'operazione, villaggio per villaggio, e su 350 villaggi della Sardegna? Non saprei indovinare come potranno essere tutte queste questioni risolte, quando si venga a stabilire per principio che bisogna dare ai comuni uno per uno ciò di che abbisognano per ogni ademprivo, sulla quantità dei terreni in cui si esercitano, per quell'estensione sulla quale si esercitano, per la qualità inerente all'ademprivo, e per tutte quelle altre ragioni ed avvertenze che possono riferirsi alle antiche loro usanze; dunque questo prima sistema parmi assolutamente insegnabile.

Convien dunque vedere se vi è un altro sistema migliore.

L'altro sistema mi pare che è diviso in due parti, perchè si appoggierebbe non ad un bisogno reale, e

palmo per palmo verificato in ogni comune, ma ai bisogni presunti, dei quali bisogni il Governo può avere generali nozioni, ma non si possono ponderare esattamente come in una osservazione minuta nella quale si può riconoscere se voi avete bisogno di cinque e non di dieci. Or dunque in quest'operazione approssimativa in un progetto si propone di dare due terzi quando vi sono due o tre ademprivi, oppure quando ve n'ha qualcuno di quelli principali, ovvero la metà quando avviene un solo.

In un altro progetto partendo pure da elementi approssimativi, da misure di convenienza, vi si propone invece di dare una metà quando vi sono due o tre ademprivi di minor rilievo, od uno di maggior importanza, ovvero di dare solamente un terzo quando vi sarà un solo ademprivo di minor importanza.

La questione adunque che oggi si agita è quella di vedere quale dei due progetti sarà il più conveniente, il più approssimativo ai bisogni dei comuni; quello cioè che converrà adottare nel Parlamento per vedere di troncane queste questioni.

Se già si è premesso il principio secondo ciò che ha asserito il signor ministro, e seguendo ciò che venne fatto da venti anni a questa parte, che un compenso da assegnarsi in modo preciso ai bisogni dei comuni non può avere eccezione, bisogna dunque rivolgersi ad un altro metodo, cioè al metodo delle operazioni approssimative.

Dunque, per venire a queste operazioni approssimative conviene che il Senato si pronunciasse vuole dare due terzi od una metà, piuttosto che una metà ed un terzo: ma e l'una e l'altra operazione, signori senatori, è una operazione che prende norma dalla convenienza delle cose, dalla maggiore o minor risultanza di questi bisogni, in sostanza dai calcoli approssimativi dei bisogni in generale.

Sicuramente non si può qui presumere di fare una cosa perfetta, e di non lasciare delle imperfezioni nello accordare che si farà ad un comune o ad un altro un terzo ed una metà, o la metà e due terzi, perchè procedendo tanto all'una quanto all'altra di queste operazioni voi cadrete sempre nell'inconveniente di dare qua troppe, là non il sufficiente.

Dunque tutto sta nel riconoscere quale delle due operazioni sarà approssimativamente più consona alla equità ed alle convenienze della Sardegna.

Quindi, quando si tratta di stabilire per legge quale sia l'operazione da adottarsi in dipendenza di calcoli di approssimazione, quale sia la migliore, la più conveniente nelle circostanze in cui versiamo, per tutti i fatti che sonosi già riferiti al Senato, domando se si deve credere che, facendo una legge, la quale venga precisamente a troncane tutte le questioni che non si sono finora potute troncane, se questa legge quando avrà fissato definitivamente le quote e le proporzioni dei compensi da darsi per gli ademprivi vorrà intendersi in modo, che, comunque queste quote sieno stabilite per legge, queste proporzioni e quote medesime

però siano abbandonate ai tribunali per tutti quelli cui verrà il dritto di dire: io non voglio stare a questo terzo o a questi due terzi, ma ne voglio di più.

Ma se la legge vi stabilisce un principio per togliere appunto le questioni per lo passato sempre agitate, conviene venire ad una transazione, diremo così, economica e giudiziaria, ed io credo che quando si stabilisca per legge ciò che vuoi dare per compenso degli ademprivi, non sarà più il caso di lasciare a nessuno la facoltà di dire: ma io non voglio stare ai due terzi, io voglio tre quarti, ovvero io non voglio stare alla metà, io voglio due terzi.

Consequentemente tale essendo lo stato della questione, io credo che il Senato può avere già sufficienti elementi per pronunciarsi intorno all'articolo 3 definitivamente anche col pensiero preconcelto di ciò che si vorrà dichiarare nell'articolo 18.

Per tal fine ho creduto opportuno di fare queste osservazioni per chiarire meglio la questione che va a decidersi.

MUSIO. Confesso il mio torto: io ho inteso l'art. 18 appunto nel senso che vi si desse dritto a chiunque credeva di aver ragione di proprietà contro il demanio di poter ricorrere ai tribunali.

Io ho peccato contro il buon senso, come ha detto l'onorevole commissario regio, ma mi consolo che ho pensato conforme ai primi rudimenti di dritto, e conforme ad un principio costituzionale.

La questione da me proposta non è quella per cui era preparato da lunga mano, ed a cui ha voluto rispondere il commissario regio, quella cioè proposta nelle note stampate; ed è perciò che all'oggetto di risparmiare tempo così prezioso al Senato, dissi al suo esordire: potete stampare, potete confutarmi colla stampa, potete mettere le mie povere note nell'indice dei libri proibiti in questo modo, ma qui non si è proposto più questa questione.

Da giovedì egli aveva udito che io proponeva la questione della proprietà dei comuni fondata sopra più titoli.

Dunque non era più questione di rispondere al condominio, ma era il caso di dover rispondere ad una nuova questione, alla quale non ha risposto sebbene proposta da tre giorni.

I comuni credono d'aver dritto di proprietà su questi beni, e mentre i comuni manifestano d'aver dritto, può venire una legge a dichiarare: no, non avete questo dritto e vi chiudo la porta dei tribunali? A me pare che la costituzione oeti formalmente a tale proposta di legge. Oggi è il caso in cui tutti, o la massima parte dei comuni, dicono: i boschi e le selve sono nostra proprietà; non è dunque questione di dire in che modo farete a dividerlo. Voi siete disimpegnati da questa questione sul modo della divisione, giacchè i comuni vi domandano la cosa intiera.

Io non so come, nel momento in cui tutti, o massima parte dei comuni della Sardegna dicono: questa è nostra proprietà, e noi fondiamo la nostra domanda

nelle leggi, nei titoli, nei fatti, non so, ripeto, come possa oggi il Ministero dire: eh! per abbreviare le cose tronchiamo la questione: fate una legge come vi propongo e così non avranno più luogo questioni nei tribunali.

Io, come dissi, quanto al modo d'esecuzione lo trovo piano e facile se si vuole eseguire la legge del 1839, e lo trovo là in quelle carte che non si vogliono vedere. Ad ogni modo ora non è più questione di ciò, è questione *utrum*.

I comuni domandando la proprietà dei boschi e selve, *utrum* una legge può venire dicendo: a voi non ispetta in esse più di quanto vuol darvi il Ministero, voi non potete andare nei tribunali per ottenerne di più?

Ecco la questione che avevo proposto giovedì, ecco la questione che ritorna oggi: dando l'intelligenza che si vuole all'articolo 18, si verrebbe in quel modo a precludere ai comuni la via ad esporre delle loro ragioni in giudizio, cosa dalla legge fondamentale altamente vietata. Può una legge qualunque aver forza retroattiva sulle cose che erano già consumate, e giacevano sotto l'impero di una legge anteriore?

Qualunque legge rispetta le cose passate, e rispetta i dritti acquistati. Ora in virtù di questi dritti acquistati i comuni dicono: i boschi e le selve appartengono a noi, e voi con una legge potete dire: oh! non appartengono a voi, essi appartengono al Governo? La è nuova veramente! Ed allora la legge si sostituirebbe ad una sentenza, il legislatore al giudice, e ne verrebbe una confusione di poteri fondamentali che è un atto incostituzionale.

Dunque la discussione dell'articolo 18 in questo rispetto deve precedere la discussione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare al senatore Musio che l'articolo 3 essendo relativo alla misura del compenso da fissarsi a favore degli ademprivisti non riguarda i comuni che provino d'essere non semplici ademprivisti, ma veri proprietari.

Basta leggere l'articolo 2 già votato per conoscere che l'articolo 3 regola soltanto i compensi dovuti agli ademprivisti.

L'articolo 2 dice:

« Il proprietario del fondo gravato dagli ademprivi consistenti, ecc., ecc., darà un compenso ai comuni, ai quali tali ademprivi competono. »

L'articolo 3 ha unicamente per oggetto la fissazione del compenso riservato dall'articolo 2 a favore dei comuni che sono ademprivisti. Quindi non può riferirsi al caso previsto dal senatore Musio, di un comune che sia egli stesso proprietario del suolo. Ad ogni modo non è il caso d'intralciaare qui la discussione dell'articolo 18.

MUSIO. Sì; l'articolo 18 precluderebbe la via a qualunque....

PRESIDENTE. Si vedrà a suo tempo se la redazione dell'articolo 18 debba essere modificata.

MUSIO. Secondo la mia proposta si risolverebbe ogni questione; ed è appunto per tale motivo che io la feci

parendomi, lo ripeto, che anteriormente all'articolo 3 debba venire in discussione l'articolo 18.

CADONNA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola sull'ordine della questione.

Ciò che complica la questione in sostanza è il ravvicinamento dei due articoli 3 e 18. Quando l'articolo 3 sia votato dal Senato nel senso che gli è attribuito dal Ministero e nel senso che è letteralmente portato dalle sue parole, l'unica questione che potrà rimanere sull'articolo 18 sarà quella di esprimerne con maggior chiarezza il concetto e così ogni dubbio verrà risolto.

Che cosa stabilisce il Ministero colla proposta disposizione di cui nell'articolo 3?

Che la misura del compenso sia fissata nella metà dei terreni, ovvero in un terzo, giusta i casi ivi contemplati.

Due, secondo questo articolo, sono le questioni che si presentano, una generale ed è quella che fissa il compenso; l'altra speciale, ed è quella che stabilisce la quantità del compenso a pagarsi.

Queste due questioni si definiscono votando l'art. 3. Chi intende che quest'articolo 3 non debba essere accettato con questa definizione del principio generale che la legge debba fissare essa stessa il compenso, proponga all'occasione di quest'articolo un emendamento, ed in tal caso giudicherà l'alto senno del Senato.

Quanto all'articolo 18, lo ripeto, sarà il caso di specificarlo più chiaramente a suo tempo quando verrà in discussione.

MARULLI, relatore. Nei precisi termini in cui la questione è stata sviluppata dal signor ministro dell'istruzione pubblica, la intendo anche l'ufficio centrale. Si voti il principio della questione nell'articolo 3, e ad

esso, a preferenza dell'articolo 18, si proponano gli emendamenti che si credono del caso.

PRESIDENTE. Il presidente intende appunto in questo senso l'ordine della votazione.

Poichè non vengono proposti altri emendamenti metterò ai voti quello già proposto dal signor senatore Musio.

Prego il Senato di ritenere che l'articolo fisserebbe in modo assoluto il compenso dovuto agli ademprivisti. Che il Ministero propone di fissarlo alla metà o ad un terzo secondo trattasi di terreni soggetti a tutti gli ademprivi o soltanto ad uno o due di essi come è detto nell'articolo, e che nei casi in cui il Ministero darebbe la metà, il senatore Musio vorrebbe concedere i due terzi.

Metto adunque ai voti l'emendamento del senatore Musio ossia la sostituzione dei due terzi alla metà.

Chi intende di approvare quest'emendamento è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 3 del progetto ministeriale.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Domando ora al Senato se intende di rimandar la discussione a domani.

Voci. Non saremo in numero. A martedì!

PRESIDENTE. Se non vi sarà seduta domani converrà rimandarla a martedì venturo.

Voci. A martedì! A martedì!

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per martedì venturo alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.